

CO FI DI TI VE TI CO

*approvato con delibera Giunta Regione Emilia-Romagna n. 54 del 26 gennaio 2015
modificato ed approvato con atto deliberativo dell'Assemblea dei Soci dell'ASP n. 12 del 12 novembre 2020 e
delibera Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1748 del 30 novembre 2020*



INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
CAPO I ORIGINI – COSTITUZIONE - NATURA GIURIDICA	4
Articolo 1 - Origini	4
Articolo 2 Denominazione – Sede legale – Costituzione.....	8
Articolo 3 - Natura giuridica e fonti normative.....	8
CAPO II FINALITA' – PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO	8
Articolo 4 - Finalità e principi degli interventi	8
Articolo 5 - Ambito territoriale di intervento.....	9
Articolo 6 - Soci dell'ASP	9
Articolo 7 - Domicilio dei Soci	10
CAPO III ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'	10
Articolo 8 - Gestione dei servizi e delle attività	10
Articolo 9 - Contratti di servizio	10
Articolo 10 - Organismi di partecipazione e di rappresentanza	11
TITOLO II ORGANI	12
CAPO I ASSEMBLEA DEI SOCI.....	12
Articolo 11 - Composizione.....	12
Articolo 12 - Durata.....	12
Articolo 13 - Funzioni.....	12
Articolo 14 - Convocazioni.....	13
Articolo 15 - Validità delle sedute	13
Articolo 16 - Validità delle deliberazioni	13
Articolo 17 - Maggioranze qualificate	14
Articolo 18 - Pubblicazione delle deliberazioni e principio di trasparenza.....	14
Articolo 19 - Presidente dell'Assemblea dei Soci	14
CAPO II IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	14
Articolo 20 - Consiglio di Amministrazione	14
Articolo 21 - Ineleggibilità e incompatibilità	15
Articolo 22 - Decadenza e revoca	15
Articolo 23 - Decadenza e dimissioni dei consiglieri	15
Articolo 24 - Surrogazione.....	16
Articolo 25 - Funzioni.....	16
Articolo 26 - Convocazione.....	17

Articolo 27 - Partecipazione alle sedute	17
Articolo 28 - Validità e svolgimento delle sedute	17
Articolo 29 - Presidente	17
Articolo 30 - Indennità e rimborsi spese	18
CAPO III ORGANO DI REVISIONE CONTABILE	18
Articolo 31 - Composizione e funzionamento	18
TITOLO III ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE.....	20
CAPO I DIRETTORE	20
Articolo 32 - Nomina e trattamento.....	20
Articolo 33 - Attribuzioni	20
CAPO II ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	21
Articolo 34 - Principi	21
Articolo 35 - Responsabili degli uffici e dei servizi.....	21
Articolo 36 - Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi	21
Articolo 37 - Personale.....	21
TITOLO IV PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE	23
Articolo 38 - Patrimonio	23
Articolo 39 - Sistema informativo contabile.....	23
Articolo 40 - Piano Programmatico.....	23
Articolo 41 - Spese in economia	24
TITOLO V SERVIZIO DI TESORERIA.....	25
Articolo 42 - Servizio di tesoreria	25
TITOLO VI NORME TRANSITORIE, GENERALI E FINALI	26
Articolo 43 - Controversie	26
Articolo 44 - Modifiche statutarie	26
Articolo 45 - Durata e unificazioni	26
Articolo 46 - Norma di rinvio	26

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I ORIGINI – COSTITUZIONE - NATURA GIURIDICA

Articolo 1 - Origini

- 1) L'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) della Romagna Faentina, trae origine dall'unificazione delle ASP:
 - "Solidarietà Insieme" con sede in Castel Bolognese;
 - "Prendersi Cura" con sede in Faenza.

- 2) L'ASP Solidarietà Insieme venne costituita con delibera della Giunta Regionale n. 93 del 28/01/2008 dalla trasformazione delle seguenti II.PP.AA.BB.:
 - a) OPERE PIE RAGGRUPPATE – BRISIGHELLA:
 - Opera Pia Naldi
 - Opera Pia Mazzetti
 - Opera Pia Paolina
 - Opera Pia Orfanotrofio Maschile Lega
 - Opera Pia Orfanotrofio Femminile Garatoni
 - Opera Pia Carlo e Lucia Ragazzini
 - Opera Pia Beneficenza Lega-Zambelli

 - b) CASA DI RIPOSO PER ANZIANI SANTA CATERINA E DON CIANI – FOGNANO

 - c) OPERA PIA CASA DI RIPOSO S. ANTONIO ABATE E SS. FILIPPO E GIACOMO – CASOLA VALSENI

 - d) OPERE PIE RAGGRUPPATE – CASTEL BOLOGNESE:
 - Opera Pia Camerini ed Ospedale Infermi
 - Opera Pia Orfanotrofio Femminile

2.1 L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza denominata "*Opera Pia Camerini ed Ospedale Infermi*" di Castel Bolognese trae origine dalla fusione approvata con Decreto della Regione Emilia-Romagna in data 18/04/1980, fra l'Ipab Ospedale Infermi e l'Ipab O.P. Beneficenza Camerini fondata nel 1865 da Silvestro Camerini, ed aveva come scopo statutario la tutela e la valorizzazione delle persone anziane.

2.2 L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza denominata "*Opera Pia Orfanotrofio Femminile*" di Castel Bolognese, eretta in Ente morale con Regio Decreto del 5 novembre 1863, venne istituita a seguito dei lasciti disposti con testamento, da Morini Ignazio nel giorno 29 febbraio 1780, da Castellari Pietro nel giorno 16 maggio 1789 e da Borghesi Giuliano nel giorno 8 ottobre 1793 ed aveva come scopo statutario la realizzazione di interventi a favore di minori e giovani.

2.3 L'IPAB "*Opera Pia Casa di Riposo S. Antonio Abate e SS. Filippo e Giacomo*", avente sede in Casola Valsenio, aveva lo scopo di fornire ospitalità e assistenza alle persone anziane, in particolare a quelle in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica essa ha avuto origine dalla fusione delle seguenti IPAB:

- a) "Ospedale S. Antonio Abate" le cui origini risalgono al 1225;
- b) "SS. Filippo e Giacomo" eretta nel 1574;
- c) "Ricovero Cronici", di origine remota di cui non si conosce la data di fondazione.

2.4 L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "*Casa di Riposo per Anziani Santa Caterina e Don Ciani*" di Fognano, ha avuto origine dalla fusione delle seguenti IPAB

a) Opera Pia "*Ospedale S. Caterina*" nella terra di Fognano, Comune di Brisighella, che si ritiene sia stata fondata nel 1400 da certa Maria Maccaferri, di cui non si conoscono le disposizioni testamentarie, ma che aveva come scopo il sollievo dei poveri del paese, mediante sussidi in denaro e somministrazione di medicinali a domicilio. Con testamento del 29 Ottobre 1880 rogato dal Notaio Achille Lega di Brisighella, avendo l'illustre Sig. Silvestro Lega di Fognano disposto di una parte del suo capitale a favore di questo Istituto, si aprì effettivamente un Ospedale per Infermi. Dopo la metà del 1900, grazie alle donazioni disposte dal prof. G.U. Pietro Montuschi, dal Rev.mo Mons. Gaspare Cantagalli e dalla Sig.na Maria Grazia Casanova, tutti Fognanesi, l'Ente assunse nuove finalità statutarie, consistenti nella gestione di una Casa di Riposo per anziani;

b) Opera Pia Ciani fondata da Don Giacomo Ciani, Arciprete di Fognano, con testamenti in data 28 Luglio 1842 e 21 Settembre 1843.

2.5. L'IPAB "*Opera Pia Naldi*" - Fu costituita presso la Chiesa di Rontana dal Cav. Girolamo Naldi con testamento reso pubblico per atto del notaio Gottarelli di Castel Bolognese in data 3.11.1522. Aveva per scopo il conferimento di una dote annua ad una zitella povera della Parrocchia di Rontana e l'elargizione di elemosine a famiglie povere della stessa parrocchia.

2.6 L'IPAB "*Opera Pia Mazzetti*" - fu istituita da Giuseppe Mazzetti con testamento rogato dal notaio brisighellese Tertulliano Lega-Zambelli il 12.2.1853, aveva come fine il mantenimento di alcuni "cronici" nell'Ospedale di Brisighella.

2.7 L'IPAB "*Opera Pia Paolina*" - Per volontà di Paolo Spada, con testamento 8.4.1631 con atto del Notaio Alessandro Gobetti di Faenza, sorse l'istituzione che ebbe la denominazione originaria di Congregazione Paolina di Brisighella.

2.8 L'IPAB "*Opera Pia Orfanotrofio Maschile Lega*" - Ebbe origine dalla volontà della Signorina Paola Lega con testamento rogato dal notaio Tertulliano Lega-Zambelli l'8.8.1850. Aveva come scopo statutario l'assistenza a minori orfani.

2.9 L'IPAB "*Opera Pia Orfanotrofio Femminile Garatoni*" - Ebbe origine da Suor Rosalia Garatoni che con testamento in data 21.8.1820 disponeva la fondazione di un istituto per il mantenimento di fanciulle orfane.

2.10 L'IPAB "*Opera Pia Carlo e Lucia Ragazzini*" - Fu fondata da Lucia Ragazzini con testamento reso pubblico con atto del Notaio Zaccarini in data 05.05.1939. Con ciò la testatrice devolse il proprio ingente patrimonio alla istituenda Opera Pia indicando come scopi il mantenimento e la cura di ammalati, "cronici", orfani nonché di minori e di donne bisognose di cure ricostituenti.

2.11 L'IPAB "*Opera Pia Beneficenza Lega-Zambelli per l'Onesta Vecchiaia di Brisighella*" (detta anche "Opera Pia Lega-Zambelli") - Fu fondata dal Dott. Luigi Lega fu Silvestro che lasciò il proprio patrimonio alla erigenda istituzione con testamento depositato il 21.3.1905 agli atti del Notaio Luigi Lega con lo scopo di provvedere al ricovero dei vecchi poveri di Brisighella. L'IPAB venne legalmente istituita con Decreto Reale del 11.5.1911.

3) L'ASP Prendersi Cura venne costituita con delibera della Giunta della Regione Emilia -Romagna n. 240 del 25/02/2008 dalla trasformazione delle seguenti II.PP.AA.BB:

- a) OPERE PIE RAGGRUPPATE di Faenza, comprendenti:
- Opera Pia Casa Protetta Morri Abbondanzi Montuschi
 - Opera Pia Istituti Riuniti Assistenza ai Minori

- b) CENTRO SOCIALE PER ANZIANI BENNOLI di Solarolo
- c) Con delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2176 del 21 dicembre 2009 avvenne la trasformazione dell'IPAB OPERA PIA ELEMOSINIERA di Faenza in ASP Prendersi Cura.

3.1 Le suindicate II.PP.AA.BB. oggetto di trasformazione, già regolate quali Enti autonomi di beneficenza e assistenza dalla legge n. 6972/1890 rappresentavano tutte enti di antica istituzione nel territorio del distretto di Faenza.

3.2 *L'Opera Pia Casa Protetta Morri Abbondanzi Montuschi*, con sede in Faenza, trae origine dalla parziale trasformazione a favore dell'Opera Pia Ricovero di MendicITÀ sorta dalla fusione operata con Regio Decreto 12/07/1934 delle IPAB "Ricovero di MendicITÀ Morri-Abbondanzi" (eretta in Ente Morale con Regio Decreto 23/12/1897) e "O.P. Frontali" (eretta in Ente morale con regio Decreto 07/03/1 902) delle Opere Pie:

3.2.1 *"Brefotrofio degli Esposti"*, sorto nel 1440 con la denominazione "Spedale di S. Maria della Misericordia" a seguito della soppressione di vari ospedali già esistenti in Faenza, decretata da Papa Martino V con Breve 13 febbraio 1418.

3.2.2 *"Orfanotrofio Maschi"*, sorto nel 1541 ad opera dei Confratelli dei Battuti Neri del Crocefisso (detti anche di San Giuseppe).

3.2.3 *"Istituti Educativi Femminili Riuniti"* a sua volta avente origine dalla fusione delle IPAB sottoindicate, disposta con Regio Decreto 05/07/1934:

a) *"Orfanotrofio Femmine"*, sorto con Regio decreto 26 settembre 1821 per fusione dell'Istituto Micheline (fondato nel 1542 dalla Compagnia S. Michelino) e dello Ospitale delle Mendicanti (fondato nel 1622 ad opera della Compagnia della SS. Concezione).

b) *Ricovero Femmine"* sorto nel 1869 dalla scissione dell'Ospedaletto dei fanciulli e delle fanciulle abbandonati (fondato nel 1605 da Cesare Nonni) in ricovero femmine e ricovero maschi (quest'ultimo estinto con decreto della Regione Emilia Romagna n. 362 prot. n. 61.74/4034 del 16/06/1983).

c) *"O.P. Morini"*, fondata da Don Giorgio Morini con testamento 08 novembre 1820, eretta in Ente Morale con Regio decreto 06/08/1864.

d) *"O.P. Mazzolani"*, fondata dal Conte Pietro Mazzolani con testamento 16 aprile 1853, eretta in ente Morale con Regio Decreto 07/09/1864.

3.2.4 *"O.P. Ghidieri-Magnani"* sorta con Regio Decreto 05 luglio 1934 dalla fusione dell'Opera Pia Ghidieri (fondata nel 1710 da Don Lorenzo Ghidieri) e dall'O.P. Magnani (fondata dal Cav. Pietro Magnani nel 1853).

3.2.5 *"Baliatico Utili"*, fondata da Giuseppe Utili con testamento 01 aprile 1889 ed eretta in Ente Morale con Regio Decreto 25 agosto 1893.

3.2.6 *"Ospedale per bambini Testi"*, fondata dal Prof. Alberico Testi con testamento 29 giugno 1922, eretta in Ente Morale con Regio Decreto 11 gennaio 1934.

Il riconoscimento dell'Opera Pia Casa Protetta "Morri-Abbondanzi-Montuschi" a seguito delle suindicate trasformazioni, avvenne con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 567 del 12/11/90.

3.3 L'Opera Pia Istituti Riuniti Assistenza ai Minori, con sede in Faenza, trae origine dalla fusione - disposta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 567 del 12 novembre

1990 — delle seguenti Ipab, per la parte non assoggettata a trasformazione a favore della Ipab Opera Pia “Morri-Abbondanzi-Montuschi” (già Ricovero di Mendicità):

3.3.1 *“Brefotrofio degli Esposti”*, sorto nel 1440 con la denominazione “Spedale di S. Maria della Misericordia” a seguito della soppressione di vari spedali già esistenti in Faenza, decretata da Papa Martino V con Breve 13 febbraio 1418.

3.3.2 *“Orfanotrofio Maschi”*, sorto nel 1541 ad opera dei Confratelli dei Battuti Neri del Crocefisso (detti anche di San Giuseppe).

3.3.3 *“Istituti Educativi Femminili Riuniti”* a sua volta avente origine dalla fusione delle IPAB sottoindicate, disposta con Regio Decreto 05/07/1934:

a) *“Orfanotrofio Femmine”*, sorto con Regio decreto 26 settembre 1821 per fusione dell’Istituto Micheline (fondato nel 1542 dalla Compagnia 5. Michelino) e dello Ospitale delle Mendicanti (fondato nel 1622 ad opera della Compagnia della SS. Concezione).

b) *“Ricovero Femmine”* sorto nel 1869 dalla scissione dell’Ospedaletto dei fanciulli e delle fanciulle abbandonati (fondato nel 1605 da Cesare Nonni) in ricovero femmine e ricovero maschi (quest’ultimo estinto con decreto delle Regione Emilia Romagna n. 362 prot. n. 61.74/4034 del 16/06/1983).

c) *“O.P. Morini”*, fondata da Don Giorgio Morini con testamento 08 novembre 1820, eretta in Ente Morale con Regio decreto 06/08/1864.

d) *“O.P. Mazzolani”*, fondata dal Conte Pietro Mazzolani con testamento 16 aprile 1853, eretta in ente Morale con Regio Decreto 07/09/1864.

3.3.4 *“O.P. Ghidieri-Magnani”* sorta con regio decreto 05 luglio 1934 dalla fusione dell’Opera Pia Ghidieri (fondata nel 1710 da Don Lorenzo Ghidieri) e dall’O.P. Magnani (fondata dal Cav. Pietro Magnani nel 1853).

3.3.5 *“Baliatico Utili”*, fondata da Giuseppe Utili con testamento 01 aprile 1889 ed eretta in Ente Morale con Regio Decreto 25 agosto 1893.

3.3.6 *“Ospedale per bambini Testi”*, fondata dal Prof. Alberico Testi con testamento 29 giugno 1922, eretta in Ente Morale con Regio Decreto 11 gennaio 1934.

3.4 L’Ipab *“Centro Sociale per Anziani V. Bennoli”*, con sede a Solarolo, trae la sua origine dalla fusione dell’Opera Pia Ospedale Bennoli con l’Opera Pia Ricovero di Mendicità. L’Opera Pia Ospedale Bennoli trae origine dal testamento di Vincenzo Bennoli datato 3 novembre 1865 ed era stata eretta in Ente Morale con R.D. 7 marzo 1865. L’Opera Pia Ricovero di Mendicità trae origine dall’Opera Pia Monte di Pietà di Solarolo, che venne trasformata in Ricovero di mendicità con R.D. 23 ottobre 1925.

3.5 L’Opera Pia Elemosiniera trae la sua origine dalle antiche compagnie di S. Gregorio e di S. Giovanni Decollato le quali, istituite nel XIV e XV sec. e riunite con decreti del Governo Italoico in data 5 settembre 1807 e dal Governo Pontificio in data 01 novembre 1821, furono finalmente concentrate con R.D. 6 settembre 1863 nell’istituto di beneficenza, amministrato dalla locale Congregazione di Carità costituita in virtù della Legge 3 agosto 1862.

3.6 Con R.D. 17 febbraio 1924 venne approvato il concentramento dalle varie Opere Pie, così la Congregazione di Carità divenne amministratrice di quasi tutte le Opere di assistenza e di beneficenza della città di Faenza. La Legge 3 giugno 1937 n. 847 sopprime la Congregazione di Carità e l’Ente Opere Assistenziali per dar vita all’Ente Comunale di Assistenza (E.C.A.) a cui venivano affidate tutte le istituzioni elemosiniere, tra cui appunto l’Opera Pia Elemosiniera. Il D.P.R. n. 616 del 1977 sancì lo scioglimento degli E.C.A.

In virtù della Legge Regionale 2 settembre 1983, n. 35 avente ad oggetto “Amministrazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza già concentrate o amministrate dai disciolti Enti Comunali di Assistenza”, l’Opera Pia Elemosiniera venne affidata all’amministrazione del Comune di Faenza con separata gestione finanziaria e amministrativa.

Articolo 2 Denominazione – Sede legale – Costituzione

- 1) L’Azienda di Servizi alla Persona (Asp) della Romagna Faentina ha la propria sede legale a Faenza.
L’ ASP della Romagna Faentina può istituire sedi operative ed uffici nell’ambito territoriale individuato al successivo art. 5.
- 2) L’ASP della Romagna Faentina è stata costituita con delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 54 del 26/01/2015 che ha approvato il presente Statuto.

Articolo 3 - Natura giuridica e fonti normative

- 1) L’ASP è disciplinata dalla Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 “*Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”, dalla legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 “*Disposizioni ordinamentali di riordino delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio- sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona*”, da quanto definito con deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004, dell’Assemblea legislativa regionale n. 179 del 10 giugno 2008, dalle successive indicazioni regionali e dal presente Statuto.
- 2) L’ASP è Ente pubblico non economico disciplinato dall’ordinamento regionale; è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria e non ha fini di lucro.
- 3) L’ASP svolge la propria attività secondo criteri di efficacia, di efficienza e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi.
- 4) L’ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legislazione regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.

CAPO II FINALITA’ – PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4 - Finalità e principi degli interventi

- 1) L’ASP si configura quale Azienda Multisetto e Multiservizi. Ha come finalità l’organizzazione ed erogazione di servizi sociali, socio- sanitari ed educativi, ed in particolare:
 - a) l’assistenza agli anziani e ai soggetti con patologie assimilabili a quelle dell’età senile, e in special modo a coloro che versano in condizioni di disabilità e non autosufficienza fisica e/o psichica;
 - b) l’assistenza ad adulti e minori che versano in stato di bisogno sociale e socio- sanitario, incluse le persone con disabilità, per assicurare loro una migliore qualità di vita;
 - c) i servizi sociali per l’area della maternità, dell’infanzia, e dell’adolescenza, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona.

L’ASP, in conformità delle esigenze indicate dalla pianificazione locale e nel rispetto degli indirizzi definiti dall’Assemblea dei Soci, può gestire e/o sviluppare interventi nei servizi educativi, anche in forma di gestione sperimentale.

- 2) L'ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella legge regionale n. 2 del 2003 ed in particolare:
 - a) equità di trattamento, rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
 - b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.
- 3) L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona; a tal fine:
 - a) promuove la formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale;
 - b) favorisce l'apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive del personale e lo sviluppo delle relazioni sindacali, anche attraverso momenti di confronto sugli atti fondamentali di programmazione.

Articolo 5 - Ambito territoriale di intervento

- 1) L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi di cui all'articolo 4 nell'ambito territoriale dei Comuni di Faenza, Brisighella, Castel Bolognese, Solarolo, Riolo Terme e Casola Valsenio.

Articolo 6 - Soci dell'ASP

- 1) Sono soci dell'ASP i seguenti Enti pubblici territoriali: Comuni di Faenza, Brisighella, Castel Bolognese, Solarolo, Riolo Terme e Casola Valsenio.
- 2) I soci di cui al comma 1 stipulano tra loro una convenzione nella quale sono definite:
 - a) le quote percentuali da ciascuno rappresentate;
 - b) i servizi e le attività conferiti all'ASP da ciascun Comune socio;
 - c) i beni patrimoniali conferiti da ciascuno;
 - d) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;
 - e) criteri per l'utilizzo e la destinazione a favore di specifici servizi di lasciti donazioni ed erogazioni liberali;
 - f) modalità per eventuali alienazioni patrimoniali;
 - g) criteri e modalità per la stesura del Piano Annuale di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio di cui all'art. 38, commi 6 e 7;
 - h) quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i Soci e non sia definito dallo Statuto, nel rispetto comunque delle norme statutarie
- 3) L'ammissione di nuovi soci può riguardare solo enti pubblici territoriali, è deliberata dall'Assemblea dei Soci e comporta la ridefinizione delle quote di partecipazione stabilite nella convenzione.
- 4) Fermo restando quanto previsto dalla disciplina regionale in materia di trasformazioni patrimoniali dei beni dell'Azienda derivanti dalle Ipab trasformate, l'ASP, nel compiere atti relativi a propri beni immobili concernenti il passaggio da patrimonio indisponibile a disponibile, dovrà acquisire il parere vincolante dell'organo competente del Comune che ha effettuato il conferimento.
- 5) Fermo restando quanto previsto dalla disciplina regionale in materia di trasformazioni patrimoniali dei beni dell'Azienda derivanti dalle Ipab trasformate, l'ASP, nel compiere atti relativi a propri beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile concernenti la vendita o la costituzione di diritti

reali, dovrà acquisire il parere obbligatorio dell'organo competente del Comune che ha effettuato il conferimento.

Articolo 7 - Domicilio dei Soci

- 1) Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con l'ASP si intende, a tutti gli effetti, quello del proprio legale rappresentante, salvo facoltà dei soci di indicarne uno diverso in sede di assemblea o mediante comunicazione formale, con prova di avvenuta ricevana, al Presidente dell'Assemblea dei Soci.

CAPO III ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

Articolo 8 - Gestione dei servizi e delle attività

- 1) L'ASP organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all'art. 4 di norma in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa, in modo tale da garantire che più dell'80% del fatturato sia svolto in favore degli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite sia consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'Azienda.
- 2) L'ASP può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.
- 3) L'ASP valorizza l'apporto del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, quale strumento di integrazione tra i servizi aziendali ed il territorio.
- 4) L'ASP richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni che produce ed organizza, individuate a norma della legislazione regionale vigente.
- 5) L'ASP può partecipare a forme di gestione sperimentali di servizi sociali ed educativi, previa acquisizione del parere della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, sentito il parere favorevole dell'Assemblea dei soci e può partecipare a forme di gestione sperimentale di servizi sociosanitari, previa autorizzazione della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, sentito il parere favorevole dell'Assemblea dei soci. L'autorizzazione è concessa previa verifica del progetto presentato, che deve motivare le ragioni dell'atteso miglioramento della qualità dei servizi e la convenienza economica.
- 6) Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al precedente comma 1, l'ASP può produrre ed erogare i servizi e le attività indicati all'art. 4, comma 1, ad enti pubblici non soci e a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito.

Articolo 9 - Contratti di servizio

- 1) Il conferimento all'ASP della gestione di servizi e/o attività da parte dei soci Enti pubblici territoriali è regolato, oltre che dalla Convenzione da stipulare tra gli stessi ai sensi del precedente art. 6, c.2, da contratti di servizio disciplinati al punto 2 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 2004.
- 2) I contratti di servizio sono stipulati anche dall'AUSL per quanto attiene l'integrazione socio-sanitaria.

Articolo 10 - Organismi di partecipazione e di rappresentanza

- 1) In ciascun Comune sede di servizi e/o dove sono ubicati beni dell'Azienda, l'ASP provvede alla costituzione di Comitati Comunali quali organismi di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti con compiti propositivi, consultivi, di valutazione della qualità dei servizi e di promozione della solidarietà, della partecipazione e dell'attività di volontariato locale, al fine di mantenere e consolidare i legami con le Comunità presso le quali sono dislocati i servizi, e di salvaguardare il rapporto con le comunità locali dove hanno sede i servizi, in modo che non vada disperso il profondo legame ed il forte radicamento con i territori di riferimento che hanno consentito la crescita di forme significative di collaborazione con il volontariato sociale, le istanze cittadine, l'identità ed il senso di appartenenza alla comunità locale.

TITOLO II ORGANI

CAPO I ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 11 - Composizione

- 1) L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività dell'ASP; è composta dal Sindaco di ciascuno dei soci Enti pubblici territoriali o da suo delegato.
- 2) A ciascuno dei soci di cui al comma 1 è assegnata la quota di rappresentanza fissata nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 2.
- 3) La delega rilasciata dai soggetti indicati al comma 1 deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; la delega rilasciata dal Sindaco può essere revocata dallo stesso in qualsiasi momento.
- 4) In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco di uno dei soci Enti pubblici territoriali, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente medesimo, la funzione vicaria. In questo caso la delega rilasciata a tempo indeterminato dal Sindaco che cessa decade automaticamente.
- 5) Per la partecipazione all'Assemblea dei Soci e per lo svolgimento della funzione di Presidente dell'Assemblea dei Soci non sono previsti compensi o indennità né forme di rimborso.

Articolo 12 - Durata

- 1) L'Assemblea dei Soci è organo permanente dell'ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di Sindaco dei soci Enti pubblici territoriali.

Articolo 13 - Funzioni

- 1) L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo, programmazione e vigilanza sull'attività dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) definisce gli indirizzi generali dell'ASP;
 - b) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - c) indica alla Regione la terna prevista per la nomina del Revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore ai trenta milioni di euro, oppure nomina i due componenti di propria spettanza nel collegio, nel caso in cui il volume di bilancio sia superiore ai trenta milioni di euro;
 - d) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Piano Programmatico che comprende anche il Piano Annuale di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio, il Bilancio pluriennale di previsione, il Bilancio annuale economico preventivo ed il Bilancio consuntivo con allegato il Bilancio sociale delle attività;
 - e) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile, previa acquisizione dei pareri previsti nel precedente art. 6 commi 4 e 5 e dalla disciplina regionale;
 - f) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - g) delibera l'ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali;
 - h) adotta il proprio Regolamento di funzionamento;
 - i) nomina nel proprio seno il Presidente;
 - j) definisce, nel rispetto della normativa vigente, il trattamento economico spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione ed il compenso dovuto all'organo di revisione contabile;
 - k) approva il Piano di rientro di cui all'art. 25, comma 3, lettera g);

- l) approva la partecipazione a forme di gestione sperimentale di servizi sociali, socio-sanitari ed anche educativi.
- 2) Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'ASP.
- 3) Ciascun Socio detiene il diritto di sottoporre al Consiglio di Amministrazione richieste di informazioni, chiarimenti e proposte sulle attività. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fornire risposta alla richiesta di chiarimenti entro 30 giorni dal ricevimento.

Articolo 14 - Convocazioni

- 1) L'Assemblea dei Soci si riunisce, su convocazione del suo Presidente, almeno due volte l'anno per approvare:
 - il Piano Programmatico che comprende anche il Piano Annuale di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio; il Bilancio pluriennale di previsione; il Bilancio annuale economico preventivo
 - il Bilancio consuntivo con allegato il Bilancio sociale delle attività.
- 2) L'Assemblea può riunirsi in ogni momento su iniziativa del suo Presidente o quando ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti o il Consiglio di Amministrazione dell'ASP.
- 3) Gli avvisi di convocazione, recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei soci, anche a mezzo fax, telegramma o attraverso posta elettronica, con un preavviso di almeno 5 giorni non festivi antecedenti a quello stabilito per la seduta. Nei casi di urgenza il preavviso è ridotto a non meno di 24 ore.
- 4) In mancanza delle formalità prescritte, l'Assemblea dei Soci si ritiene regolarmente costituita quando intervengano tutti i suoi componenti.
- 5) Oltre che ai soci, gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, sono trasmessi al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore e ai componenti dell'Organo di revisione contabile.
- 6) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore partecipano alle sedute dell'Assemblea senza diritto di voto.
- 7) Di ciascuna seduta è redatto verbale a cura del Direttore che funge da segretario dell'Assemblea, sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 15 - Validità delle sedute

- 1) In prima convocazione l'Assemblea dei Soci è validamente costituita con la partecipazione di almeno il 66,66 % delle quote di rappresentanza e di cinque componenti.
- 2) In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea dei soci può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza della maggioranza delle quote di rappresentanza e di almeno tre componenti.

Articolo 16 - Validità delle deliberazioni

- 1) Ciascun componente dell'Assemblea dei Soci dispone di un voto in relazione alla quota di rappresentanza fissata dalla convenzione di cui all'articolo 6, comma 2.

- 2) Le deliberazioni sono approvate in prima convocazione, qualora riportino la maggioranza delle quote rappresentate nella seduta assembleare nonché il voto favorevole di almeno quattro componenti; in seconda convocazione qualora riportino la maggioranza delle quote rappresentate nella seduta assembleare, nonché il voto favorevole di almeno due componenti.

Articolo 17 - Maggioranze qualificate

- 1) Per deliberare validamente sui seguenti oggetti è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino contemporaneamente almeno il 66,66% delle quote di partecipazione ed almeno i 2/3 degli Enti pubblici territoriali soci:
- a) indirizzi generali dell'ASP;
 - b) Piano Programmatico che comprende anche il Piano Annuale di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio;
 - c) nomina e revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - d) modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - e) ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali;
 - f) modifiche riguardanti la capacità ricettiva dei servizi residenziali e semiresidenziali;
 - g) dismissione del patrimonio disponibile, di cui al successivo art.38, comma 4;
 - h) partecipazione a forme di gestione sperimentale di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi;
 - i) approvazione del piano di rientro, in caso di una perdita di esercizio, di cui all'art. 25, c. 3, lettera g.

Articolo 18 - Pubblicazione delle deliberazioni e principio di trasparenza

- 1) Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate all'albo pretorio del Comune di Faenza per la durata di dieci giorni consecutivi e sono immediatamente esecutive.
- 2) Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina statale in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, i documenti contabili dell'ASP sono pubblicizzati con le modalità definite dalla normativa regionale.
- 3) Al fine di dare attuazione al principio generale di trasparenza, l'ASP pubblica nel proprio sito istituzionale i documenti, le informazioni ed i dati concernenti la propria organizzazione ed attività, nel rispetto ed in conformità alle norme statali in materia.

Articolo 19 - Presidente dell'Assemblea dei Soci

- 1) Il Presidente dell'Assemblea dei Soci:
- a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
 - b) convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea;
 - c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea unitamente al Direttore;
 - d) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - e) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
- 2) Il Presidente, in caso di assenza o impedimento temporaneo, viene sostituito dal membro dell'Assemblea dei Soci che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.

CAPO II IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 20 - Consiglio di Amministrazione

- 1) L'ASP è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea dei Soci fuori dal proprio seno, composto da tre membri scelti tra persone in possesso di un'adeguata, specifica e qualificata competenza ed esperienza tecnica ed amministrativa in materia di servizi alla persona, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Nell'accesso alle funzioni di consigliere di amministrazione dell'ASP è garantito il rispetto del principio di parità tra i generi.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni. Il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi amministratori, che deve avvenire entro dieci giorni dalla loro nomina da parte dell'Assemblea dei Soci. L'Assemblea dei soci dell'ASP assicura il rinnovo del Consiglio di Amministrazione alla scadenza prevista, nel rispetto della disciplina statale in materia di proroga degli organi amministrativi di cui alla legge 15 luglio 1994 n. 444. Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non provveda alle nomine nei termini previsti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2 della citata legge n. 444 del 1994.
- 3) I componenti il Consiglio di Amministrazione sono rinominabili una sola volta, anche quando la loro prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio per intervento di surrogazione di cui all'art. 24, o a seguito di decadenza o revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 22.

Articolo 21 - Ineleggibilità e incompatibilità

- 1) Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.
- 2) Non possono ricoprire la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che versano in una delle cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Articolo 22 - Decadenza e revoca

- 1) Le dimissioni o la cessazione, per qualsiasi causa, di due membri determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.
- 2) Entro 10 giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma 1, il Presidente dell'Assemblea dei soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
- 3) La revoca del Consiglio di Amministrazione o di suoi componenti è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci, nei casi e con le modalità definiti dalla normativa regionale vigente; per la deliberazione di revoca è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.
- 4) Il Consiglio di Amministrazione nominato a seguito di decadenza o revoca nei casi previsti ai commi 1 e 3 dura in carica fino al termine del quinquennio in cui sarebbe rimasto in carica il Consiglio decaduto o revocato.

Articolo 23 - Decadenza e dimissioni dei consiglieri

- 1) Qualora si verifichi, nel corso del mandato, una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa statale o regionale vigente, l'interessato, o chiunque ne abbia interesse, è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Presidente dell'Assemblea dei soci ed al Presidente del Consiglio di amministrazione. Nel caso in cui la comunicazione del verificarsi di una causa di incompatibilità non provenga dall'interessato, il Presidente dell'Assemblea dei soci è tenuto a trasmetterla all'interessato assegnandogli un termine di 10 giorni per far conoscere le proprie considerazioni e ragioni sulla presunta causa di incompatibilità. Scaduto il termine, l'Assemblea

dei soci valuta le considerazioni e le ragioni fatte conoscere dall'interessato e verifica se sussistono le cause di incompatibilità; in caso positivo comunica all'interessato la necessità di provvedere alla rimozione della causa di incompatibilità entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la dichiarazione di decadenza dall'incarico. Trascorsi 10 giorni dall'invio della comunicazione senza che sia pervenuta comunicazione scritta da parte dell'interessato di avere rimosso la causa di incompatibilità, l'Assemblea dei soci dichiara la decadenza del consigliere incompatibile.

- 2) Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente dell'Assemblea dei Soci, ovvero al solo Presidente dell'Assemblea dei Soci nel caso di dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione; le dimissioni non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottato dall'Assemblea dei soci l'atto di surroga; l'atto di surroga deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Qualora la surrogazione non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni divengono efficaci una volta decorso tale termine.

Articolo 24 - Surrogazione

- 1) L'Assemblea dei Soci provvede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari o decaduti o revocati entro trenta giorni dal ricevimento delle dimissioni o dalla dichiarazione di decadenza o dall'adozione dell'atto di revoca.
- 2) La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina.
- 3) I consiglieri di amministrazione che surrogano quelli anzitempo cessati per qualsiasi causa dalla carica, durano in carica fino al termine del periodo in cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati.

Articolo 25 - Funzioni

- 1) L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea dei soci.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei Soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:
 - a) proposta del Piano Programmatico che comprende il Piano Annuale di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio, del Bilancio pluriennale di previsione, del Bilancio annuale economico preventivo, del Bilancio consuntivo con allegato il Bilancio sociale delle attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - b) proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
 - c) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - d) nomina del Direttore, selezionato con procedura ad evidenza pubblica;
 - e) regolamenti di organizzazione di cui all'art. 36;
 - f) adozione del proprio regolamento di funzionamento;
 - g) proposta all'Assemblea dei Soci di piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio; nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse sono assunte dai soci e ripartite tra gli stessi in misura proporzionale alle quote di rappresentanza possedute;
 - h) rendicontazione annuale all'Assemblea sulla gestione economico finanziaria e sull'andamento qualitativo e quantitativo dei servizi e delle attività e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati dalla programmazione;
 - i) deliberazioni riguardanti le azioni da promuovere o sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;
 - j) approvazione della Carta dei servizi;

- k) accettazione di lasciti e donazioni;
 - l) proposta di partecipazione a forme di gestione sperimentale di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi.
- 4) Rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione l'adozione di qualsiasi regolamento o provvedimento avente contenuto organizzativo dei servizi e delle attività, nonché la determinazione della dotazione organica del personale, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali.

Articolo 26 - Convocazione

- 1) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di due consiglieri di amministrazione o del Presidente dell'Assemblea dei Soci, entro cinque giorni dalla richiesta che deve indicare gli argomenti da trattare.

Articolo 27 - Partecipazione alle sedute

- 1) Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il direttore con funzioni consultive e con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Articolo 28 - Validità e svolgimento delle sedute

- 1) Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
- 2) Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione constatare la validità delle sedute, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di funzionamento.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
- 4) In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
- 5) L'espressione del voto avviene in forma palese.
- 6) Ciascun componente il Consiglio di Amministrazione ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.
- 7) I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, i loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Articolo 29 - Presidente

- 1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'ASP.
- 2) E' nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno.
- 3) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - b) sovrintende al regolare funzionamento dell'ASP, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e partecipa senza diritto di voto ai lavori dell'Assemblea dei Soci;
 - c) coordina l'attività del Consiglio di Amministrazione nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea dei Soci;

- d) cura i rapporti con i Soci e promuove iniziative di informazione e partecipazione dei cittadini alle attività dell'ASP.
- 4) In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente viene sostituito dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 30 - Indennità e rimborsi spese

- 1) Al Presidente e agli altri membri del Consiglio di amministrazione sono corrisposte rispettivamente una indennità di carica e gettoni di presenza determinati dall'Assemblea dei soci tenuto conto dei criteri e dei limiti massimi previsti dalla vigente disciplina regionale.

CAPO III ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 31 - Composizione e funzionamento

- 1) L'Organo di revisione contabile è costituito da tre membri nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia superiore ai trenta milioni di euro; dei tre membri due sono nominati dall'Assemblea dei Soci tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27/01/2010 n. 39 ed il terzo, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione; nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore ai trenta milioni di euro l'Organo di revisione contabile è costituito dal Revisore unico nominato dalla Regione e scelto nell'ambito di una terna di nominativi proposti dall'Assemblea dei Soci ed individuati tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27/01/2010 n. 39.
- 2) La nomina e l'insediamento dell'Organo di revisione contabile viene disposta nel rispetto dei termini di legge in materia di proroga degli organi amministrativi, di cui alla legge 15 luglio 1994 n. 444.
- 3) L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-bis e 2409-ter del codice civile.
- 4) L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'organo che gli succede, fatto salvo quanto previsto al comma 2, ed è rieleggibile una sola volta.
- 5) Ai componenti l'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell'Assemblea dei soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.
- 6) Non possono essere nominati revisori dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale
- 7) I componenti dell'Organo di revisione cessano dalla carica per scadenza dell'incarico o per dimissioni; decadono dalla carica per il verificarsi di una causa di ineleggibilità e incompatibilità prevista dalla normativa vigente.
- 8) I componenti dell'Organo di revisione non sono revocabili, salvo che per grave violazione di norme di legge o dello statuto e per inadempienza. Il provvedimento di revoca è adottato dall'Assemblea dei Soci.
- 9) L'Organo di revisione:
- se invitato partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
 - se invitato, partecipa alle sedute dell'Assemblea dei Soci;

- esprime pareri sulla proposta dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'ASP;
- esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ASP;
- redige apposita relazione di accompagnamento del conto consuntivo e del bilancio di esercizio;
- attesta la corrispondenza dei rendiconti alle risultanze della gestione.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I DIRETTORE

Articolo 32 - Nomina e trattamento

- 1) Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, previa selezione effettuata con procedura ad evidenza pubblica, anche al di fuori della dotazione organica dell'ASP, fra persone di comprovata esperienza nel campo dell'organizzazione aziendale pubblica o privata e dei servizi alla persona, con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore a quella del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
- 2) Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'ASP; può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
- 3) Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. E' definito dal Consiglio di Amministrazione con atto motivato - nell'ambito di quanto stabilito dai Contratti collettivi nazionali del comparto Regione e Autonomie locali per il personale dirigenziale degli Enti locali - in relazione alle caratteristiche che definiscono la complessità gestionale dell'ASP come indicate dalla disciplina regionale.
- 4) In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il Consiglio di Amministrazione designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il personale dell'Azienda, in base a quanto stabilito nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- 5) Il Consiglio di Amministrazione valuta annualmente i risultati raggiunti dal Direttore in relazione agli obiettivi annuali della gestione ed agli obiettivi stabiliti all'atto del conferimento dell'incarico. Nel caso la gestione aziendale presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi ritenuti essenziali per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Azienda o dell'inosservanza delle direttive generali impartite, il Consiglio di Amministrazione può risolvere il contratto del Direttore, dichiarandone la revoca e provvedendo all'immediata sostituzione.

Articolo 33 - Attribuzioni

- 1) Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di Amministrazione.
- 2) Il Direttore nel rispetto delle competenze di cui all'art. 25, comma 3, propone al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture e il dispiegamento dei compiti amministrativi dell'Ente ed in particolare:
 - a) formula proposte di atti da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci esprimendo, nei casi previsti, i pareri obbligatori in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa delle stesse;
 - b) dà attuazione agli atti del Consiglio di Amministrazione;
 - c) sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta di Piano Programmatico, che comprende la proposta di Piano Annuale di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio, di Bilancio pluriennale di previsione, di Bilancio economico preventivo e di documento di budget, di Bilancio consuntivo con allegato il Bilancio Sociale delle attività e la proposta di contratti di servizio.

- 3) Competono al Direttore tutti gli adempimenti e le funzioni, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare di incarico e le ulteriori funzioni attribuite dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
- 4) Il Direttore partecipa con funzioni consultive alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 34 - Principi

- 1) L'attività dell'ASP è informata al rispetto di criteri di efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza, di economicità, di trasparenza, di semplificazione, di centralità dei bisogni degli utenti e di equità di trattamento.
- 2) L'attività dell'ASP si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati alla direzione e alla struttura organizzativa dell'Azienda.
- 3) L'ASP riconosce nel proprio personale una risorsa preziosa ed indispensabile per garantire un'assistenza efficace, appropriata, di qualità. Pertanto, l'ASP si propone di individuare e valorizzare le capacità e le competenze del proprio personale, ricercandone le potenzialità e permettendone lo sviluppo.
- 4) L'ASP riconosce l'importanza delle relazioni sindacali per la realizzazione degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei Soci e per la definizione degli obiettivi condivisi, nonché il rilievo del confronto col sindacato di categoria finalizzato alla migliore organizzazione del lavoro e alla valorizzazione del personale.
- 5) L'ASP riconosce il valore del lavoro e la salvaguardia dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, con particolare attenzione alla tutela dei soggetti svantaggiati.

Articolo 35 - Responsabili degli uffici e dei servizi

- 1) Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i responsabili degli uffici e dei servizi nell'ambito del contingente di personale disponibile.

Articolo 36 - Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi

- 1) L'organizzazione dell'ASP, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro e alle modalità operative di erogazione dei servizi è disciplinata con regolamenti, che disciplinano altresì le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.
- 2) I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto delle norme legislative e contrattuali di cui all'articolo 37.
- 3) L'ASP si dota di una Carta dei Valori che indica gli orientamenti etici della propria organizzazione e del proprio funzionamento. La Carta dei Valori deve esplicitare i valori, i comportamenti organizzativi e gli impegni di fondamentale importanza per l'ASP nei confronti dei suoi interlocutori interni ed esterni.

Articolo 37 - Personale

- 1) Per l'esercizio delle proprie funzioni e per la realizzazione delle proprie attività l'ASP si avvale di personale dipendente e degli ulteriori rapporti di lavoro previsti dalla disciplina vigente; in caso di conferimenti di servizi da parte dei soci, si avvale altresì del personale eventualmente messo a disposizione dal socio che conferisce i servizi in oggetto.
- 2) Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ASP è regolato dal Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale del comparto Regione — Autonomie locali, dal Codice Civile ed è oggetto di contrattazione decentrata nelle materie ad essa riservate.
- 3) Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'ASP sono disciplinati nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 36, sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. n. 165 del 2001 e s.m.e i.
- 4) Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle Asp Prendersi Cura e Solidarietà Insieme continua senza soluzione di continuità presso l'Asp della Romagna Faentina, conservando tutte le obbligazioni attive e passive. Il personale delle Asp Prendersi Cura e Solidarietà Insieme conserva il trattamento economico e giuridico in godimento, compresi gli effetti dell'anzianità e della contrattazione integrativa presso gli enti di provenienza, fino alla sottoscrizione del nuovo contratto integrativo.

TITOLO IV PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

Articolo 38 - Patrimonio

- 1) Il patrimonio dell'ASP è costituito:
 - a) dal patrimonio degli enti da cui trae origine;
 - b) dai beni immobili e mobili conferiti in proprietà dai soci;
 - c) dai beni immobili e mobili acquistati o realizzati successivamente alla sua costituzione, nonché da quelli oggetto di permuta, donazioni e lasciti;
 - d) da ogni diritto reale che venga acquisito dall'ASP o a questa devoluto.
- 2) L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile da quello indisponibile ed indica l'uso di quello immobiliare, sia disponibile che indisponibile.
- 3) I beni utilizzati per la realizzazione degli scopi statuari costituiscono patrimonio indisponibile dell'Azienda soggetto all'articolo 828 del codice civile.
- 4) Le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, e le alienazioni del patrimonio disponibile sono effettuate secondo quanto previsto dalla disciplina regionale vigente. In caso di dismissione del patrimonio, i relativi proventi sono reinvestiti nell'ambito dei Comuni in cui si trovavano i beni alienati, per potenziare la qualità dei Servizi ivi presenti. Sono fatte salve le diverse determinazioni dell'Assemblea dei Soci, assunte col consenso del Comune interessato, nel rispetto dei principi di opportunità, solidarietà, economicità ed integrità finanziaria dell'Azienda.
- 5) Le rendite patrimoniali saranno destinate alla manutenzione del patrimonio e al miglioramento della qualità dei servizi nel territorio dei Comuni nei quali si trovano gli immobili generanti tali rendite, salvo diversa determinazione dell'Assemblea dei Soci, secondo criteri di solidarietà ed equità, nel rispetto dei principi di economicità ed integrità finanziaria dell'azienda.
- 6) L'ASP predispone ed aggiorna annualmente, unitamente al Piano Programmatico, un piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del proprio patrimonio che, per quanto riguarda il patrimonio disponibile, assicuri una redditività in linea con i valori di mercato, secondo quanto disposto dall'art. 26 della legge regionale 2/2003 e dall'art. 5 della legge regionale 12/2013.
- 7) Per il patrimonio immobiliare storico-artistico le modalità di utilizzazione e di conservazione saranno definite previa acquisizione del parere preventivo del Comune sede di ogni singolo immobile.

Articolo 39 - Sistema informativo contabile

- 1) L'ASP adegua la disciplina del Bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenuti nella vigente normativa regionale riguardante le ASP, attraverso l'adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di un apposito regolamento coerente con lo schema tipo di regolamento di contabilità definito dalla Giunta Regionale.
- 2) In particolare il sistema informativo contabile dell'ASP è costituito da:
 - a) contabilità economico patrimoniale;
 - b) sistema di budget;
 - c) sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

Articolo 40 - Piano Programmatico

- 1) Il Piano Programmatico, adottato dall'Assemblea dei Soci, secondo quanto disposto dalla vigente normativa regionale, deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti; dal Piano dovrà risultare quanto di seguito indicato:
- a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
 - b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
 - c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
 - d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
 - e) indicatori e parametri per la verifica;
 - f) piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio immobiliare, secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale 12/2013;
 - g) programma degli investimenti;
 - h) politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.

Articolo 41 - Spese in economia

- 1) La disciplina delle spese in economia è dettata da apposito regolamento, diretto a garantire la semplificazione delle procedure di spesa, in modo da garantire comunque il controllo e il monitoraggio delle stesse.

TITOLO V SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 42 - Servizio di tesoreria

- 1) L'ASP si avvale del servizio di tesoreria svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato, regolato da un apposito contratto, secondo le procedure stabilite dal Regolamento di contabilità.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE, GENERALI E FINALI

Articolo 43 - Controversie

- 1) Ogni controversia tra i soci, derivante dalla interpretazione e/o dall'esecuzione del presente Statuto viene rimessa alle determinazioni di un Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due sono nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo congiuntamente dai due arbitri così nominati ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Ravenna.
- 2) Gli arbitri nominati con le modalità di cui al comma 1 hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non è suscettibile di impugnativa relativamente al merito della lite.
- 3) Se le parti non dispongono diversamente, gli arbitri devono pronunciarsi nel termine di 90 giorni dall'accettazione della nomina da parte dell'ultimo arbitro nominato.
- 4) Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle norme in materia previste dal codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Articolo 44 - Modifiche statutarie

- 1) Le modificazioni al presente Statuto sono approvate dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza qualificata indicata all'articolo 17 e sono sottoposte all'approvazione della Regione.

Articolo 45 - Durata e unificazioni

- 1) L'ASP ha durata illimitata.
- 2) L'unificazione di più ASP è disposta con delibera della Giunta regionale, su conforme deliberazione delle Assemblee dei Soci delle ASP che si unificano.
Per l'ASP della Romagna Faentina la delibera è adottata con la maggioranza qualificata prevista dall'art. 17 del presente Statuto.
- 3) L'estinzione dell'ASP è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei soci adottata all'unanimità dei componenti, nel caso in cui gli scopi statuari non siano più perseguibili.
- 4) Con la delibera di cui al comma 3 si dispone della liquidazione dei beni e delle attività.

Articolo 46 - Norma di rinvio

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni regionali in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona ed alle disposizioni statali previste per gli Enti pubblici non economici.